



Regolamento per l'elezione del/della Presidente

Articolo 1 - Comitato per l'elezione del/della Presidente

Al fine di garantire il trasparente svolgimento delle operazioni elettorali il Segretario Nazionale uscente nomina, un Comitato per l'elezione del/della Presidente (nel presente allegato da ora anche Comitato), composto da 3 associati/e, con riconosciuta competenza ed indipendenza.

Il Comitato è chiamato ad assicurare la corretta applicazione delle norme Statutarie e Regolamentari concernenti l'elezione del/della Presidente.

Il Comitato effettua la prima verifica sul rispetto dei requisiti dei/delle singoli/e candidati/e e sulla conformità dell'intero procedimento elettorale alla legge, allo Statuto e al presente Regolamento.

Le verifiche effettuate dal Comitato sono trasmesse al Coordinamento Nazionale.

I/le componenti del Comitato non potranno candidarsi alla carica di Presidente.

L'Ufficio di Segreteria assicura il necessario supporto organizzativo al Comitato.

Articolo 2 - Elettorato attivo e passivo

Possono esercitare l'elettorato attivo per l'elezione del/della Presidente del Movimento demA, tutti gli associati e le associate che, alla data di prima convocazione dell'Assemblea Congressuale, risultino iscritti/e al Libro dei/delle Soci/ie da almeno tre mesi e siano in regola con il

rinnovo annuale dell'iscrizione. L'elettorato passivo, spetta a tutti gli associati e le associate che, alla data di scadenza per avanzare la relativa candidatura, risultino iscritti/e al Libro dei Soci/i da almeno un anno e siano anche in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

Articolo 3 - Requisiti ed Incompatibilità

Tutti i candidati e le candidate devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Le specifiche competenze e l'autorevolezza dei/delle candidati/e a Presidente dovranno essere tali da garantire un apporto significativo alla crescita ed al raggiungimento degli scopi e delle finalità del movimento, come previsti dallo Statuto.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura dovrà essere presentata al Comitato, per la successiva trasmissione al Coordinamento Nazionale, nei termini previsti dal presente regolamento, accompagnata dalle firme di almeno 30 associati con diritto di voto nella relativa Assemblea Elettiva, a sostegno della relativa candidatura.

Ciascun/a associato/a potrà sostenere con la propria firma una sola candidatura. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione verrà ritenuta valida come sostegno solo alla prima candidatura depositata.

La sottoscrizione del/della socio/a sostenitore/trice dovrà risultare autenticata da un componente dell'Ufficio di Segreteria, ovvero da un componente del Coordinamento Nazionale ovvero del Comitato.

Per essere validamente accolta ciascuna candidatura dovrà essere necessariamente corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto e dai Regolamenti per ricoprire la carica e dalla dichiarazione con cui il/la candidato/a, dicendosi consapevole delle responsabilità legate alla carica di Presidente, si impegna, nel caso di sua elezione, a ricoprire la stessa con impegno e rigore.

Articolo 5 – Deposito delle candidature

Le singole candidature dovranno essere presentate, presso la sede del Movimento, almeno 4 giorni prima della data prevista per l'Assemblea elettiva in prima convocazione.

A tal fine si precisa che si ritengono validamente presentate solo le candidature pervenute alla sede sociale, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno fissato quale termine ultimo. In un apposito registro verrà quindi, riportata la data e l'ora dell'avvenuto deposito.

Onde consentire a tutti/e gli/le aventi diritto di avanzare eventuali candidature, la data per l'Assemblea elettiva in prima convocazione, dovrà quindi essere, fissata dal Presidente uscente, con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'assemblea stessa e di tale data dovrà esserne fornita adeguata pubblicità ai soci e alle socie tutti/e, attraverso mail e pubblicazione sul sito internet.

Al momento del deposito della candidatura, si procederà ad una prima verifica formale sulla completezza della documentazione. Solo se la documentazione appare completa e conforme alle prescrizioni richieste, la candidatura potrà essere validamente accettata.

Ogni candidatura all'atto della sua presentazione dovrà essere esaminata senza indugio dal Comitato. Nel caso di rilievi sulla candidatura, il Comitato comunicherà, le sue osservazioni al candidato, il quale potrà, inderogabilmente e pena l'esclusione, nel termine fissato dal Comitato,

integrare, se carente, la documentazione depositata e/o fornire chiarimenti e/o comunque replicare ad eventuali rilievi, tenendo conto delle indicazioni espresse dal Comitato. Il Comitato, informato il Coordinamento Nazionale, con provvedimento motivato, potrà escludere dalla competizione elettorale, la candidatura, ritenuta carente o non rispettosa delle prescrizioni richieste.

I nominativi dei candidati e delle candidate saranno a disposizione degli associati e delle associate presso la sede e sono pubblicati sul sito web ufficiale del Movimento.

Articolo 6 – Clausole di salvaguardia

Nel caso in cui, entro il termine previsto, non fosse avanzata alcuna candidatura, il Coordinamento Nazionale provvederà a proporre un candidato, all'esito di una consultazione con gli associati e le associate ed in base ad una decisione assunta con il consenso di almeno la maggioranza delle componenti del Coordinamento Nazionale stesso.

Articolo 7 – votazione del Presidente

L'elezione del Presidente ha luogo per voto palese.

Le modalità di voto sono deliberate dall'Assemblea Elettiva su proposta della Presidenza dell'Assemblea.

Se all'elezione si procede attraverso alzata di mano le votazioni avverranno mediante esposizione di cartellini colorati, consegnati ad ogni associato/a.

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, il/la socio/a è chiamato/a ad esprimere il proprio voto per l'elezione del/la Presidente, mediante scheda numerata e timbrata. Le schede di votazione sono predisposte dal Comitato Elettorale. Non saranno valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dal Comitato Elettorale. Ogni

associato/a può votare utilizzando il numero di schede corrispondente ai diritti di voto ad esso/a assegnati (per effetto di delega) nella fase di registrazione ed il voto si esercita presso gli appositi seggi. Il voto avviene tracciando un segno sul nominativo del/la candidato/a Presidente prescelto/a o sulla casella apposta a fianco. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda. Dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

Nel caso di un/a solo/a candidato/a a Presidente, l'elezione potrà avvenire per acclamazione.

Articolo 8 – Proclamazione

E' dichiarato/a Presidente del movimento demA, il/la candidato/a eletto/a per acclamazione o che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Completate le operazioni di scrutinio il/la Presidente dell'Assemblea proclama il/la Presidente eletto/a.